



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE

API Raffineria di Ancona SpA  
[apiraffineria@pec.gruppoapi.com](mailto:apiraffineria@pec.gruppoapi.com)

e p.c. ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Marche  
Direzione generale  
[arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)  
Servizio Territoriale di Ancona  
[territorialean@ambiente.marche.it](mailto:territorialean@ambiente.marche.it)

Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Ancona  
[prot.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.ancona@giustiziacert.it)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 171 dell'11 maggio 2018 per l'esercizio della Raffineria della Società API Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara Marittima (AN). Diffida ai sensi art. 29-decies del D.lgs. 152/06 prot. n. 46016 del 27.03.2023 inerente alla gestione rifiuti. Rinnovo diffida in merito alla indicazione delle quantità massime stoccabili nell'area di deposito temporaneo.**

Con nota protocollo n. 463/2023 del 26 aprile 2023, acquisita da questa Direzione il 26 aprile 2023 al protocollo n. MiTE/66368, in riscontro all'atto di diffida in oggetto, codesto gestore ha trasmesso gli elementi richiesti da Ispra con la nota del 22 marzo 2023, protocollo Ispra n. 15150, allegato alla diffida.

Conseguentemente, con nota del 17 luglio 2023, protocollo n. MASE/116298, questa Direzione ha chiesto a Ispra se, in considerazione della documentazione trasmessa e di eventuali ulteriori elementi acquisiti nell'ambito delle attività di controllo di competenza, la diffida in oggetto potesse considerarsi superata.

Ispra ha fornito riscontro alla suddetta richiesta con la nota del 19 luglio 2023, prot. n. 39749/2023, acquisita in pari data da questa Direzione al protocollo n. MASE/118293 e trasmessa anche a codesto gestore. Nella suddetta nota Ispra ha comunicato il superamento di talune inottemperanze oggetto della diffida, evidenziando tuttavia, con riferimento alla cartellonistica esposta esternamente ai depositi temporanei di rifiuti, che, alla luce delle evidenze documentali e fotografiche trasmesse, *“emerge un parziale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida qualora venga disposto da codesta Autorità Competente l'obbligatorietà dell'esposizione di cartellonistica riportante le quantità massime stoccabili nei depositi temporanei. Pertanto, se del caso, questo Servizio ritiene di diffidare nuovamente il Gestore affinché, entro trenta giorni dal ricevimento della nota di riscontro di codesta AC, modifichi la cartellonistica indicando anche le quantità massime stoccabili all'interno di ognuno dei depositi temporanei come stabilito dalle prescrizioni 112 e 128 punto c). Invece, qualora codesta Autorità Competente ritenesse prioritaria l'imposizione del solo criterio temporale di gestione dei depositi temporanei dei rifiuti, come da prescrizione 108 del PIC, emergerebbe il totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida”*.

ID Utente: 6932  
ID Documento: VA\_02-Sez\_06-6932\_2023-0013  
Data stesura: 26/07/2023

✓ Resp.Set: Vicaretti M.  
Ufficio: VA\_02-Sez\_06  
Data: 26/07/2023

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Al riguardo, facendo riferimento alle prescrizioni dell'AIA relative alle modalità di gestione delle aree di stoccaggio e alle caratteristiche dei rifiuti, richiamate sia dal gestore che da Ispra nelle note sopra citate e che qui per comodità si riportano:

prescrizione n. 108 *“Per il deposito temporaneo, fermo restando la scelta di applicazione del criterio temporale per la gestione dello stesso, il Gestore dovrà verificare, almeno ogni 10 giorni, il volume dei rifiuti stoccati, inteso come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi. Dovrà, inoltre, comunicare all’Autorità di controllo eventuali criticità riscontrate”*

prescrizione n. 112 *“Tutte le aree di deposito temporaneo devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, **indicante le quantità massime stoccabili**, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente”*

prescrizione n. 128 *“Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:*

....

*c) ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati”*,

si rappresenta che non si rilevano incoerenze tra le prescrizioni medesime.

Infatti, la prescrizione n. 112 stabilisce esplicitamente, in aggiunta a quanto indicato dalla prescrizione n. 108 (relativa alle aree di deposito temporaneo di rifiuti) e dalla prescrizione n. 128 c (riguardante in generale ciascuna area di stoccaggio di rifiuti), e indipendentemente dal criterio temporale o quantitativo scelto dal gestore per la gestione del deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, che la cartellonistica identificativa delle aree di deposito temporaneo debba indicare le quantità massime stoccabili nell’area.

Pertanto, si diffida codesto gestore ad adempiere a quanto richiesto da Ispra nella citata nota del 19 luglio 2023, protocollo n. 39749/2023 trasmettendo nei tempi ivi indicati, la documentazione fotografica della cartellonistica aggiornata, riportante, per ciascuna area di deposito temporaneo, l’indicazione delle quantità massime stoccabili all’interno dell’area, come stabilito dalle citate prescrizioni n. 112 e 128 c) dell’AIA.

Si rappresenta che, con la citata nota di Ispra protocollo n. 39749/2023, la violazione delle citate prescrizioni nn. 112 e 128 c) è stata accertata per la seconda volta nel corso dell’ultimo anno e si rammenta, in proposito, che l’articolo 29-decies, comma 9, alla lettera b), prevede che l’autorità competente proceda “alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l’anno”.

**Per il Dirigente**

Il Vicario Ing. Antonio Milillo  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)